

Statuto della Fondazione Global Compact Network Italia

(Versione definitiva approvata dall'Assemblea del Global Compact Network Italia in data 20 Novembre 2012)

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita una Fondazione denominata Fondazione Global Compact Network Italia di seguito anche Fondazione GCNI, con sede in Roma Piazza Istria n. 2 ed in seguito nell'indirizzo di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo, presso il Comune di Roma.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

Scopi e finalità

La Fondazione Global Compact Network Italia nasce con lo scopo primario di contribuire allo sviluppo in Italia del Global Compact delle Nazioni Unite (di seguito anche UNGC), iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa promossa e gestita su scala globale dalle Nazioni Unite.

La *mission* della Fondazione è diffondere la conoscenza del UNGC favorendo l'incremento delle adesioni sul territorio nazionale, e promuovendo, con crescente serietà e credibilità, l'impegno a favore della *corporate sustainability* da parte delle imprese e organizzazioni italiane aderenti e dei loro partner.

La Fondazione Global Compact Network Italia si propone, altresì, di svolgere un ruolo attivo nella definizione e nell'implementazione delle strategie di crescita e consolidamento del Global Compact delle Nazioni Unite su scala regionale e internazionale fornendo così il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi generali dell'iniziativa su scala globale, vale a dire alla realizzazione di "*un'economia globale più inclusiva e più sostenibile*".

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge e ogni operazione connessa al raggiungimento dei suoi scopi e precisamente:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione anche finanziaria, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze nonché per ottenere l'affidamento di archivi e materiali storico-culturali per le proprie finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) partecipare a gare e bandi, allo scopo di accedere a linee di finanziamento internazionali, europee, nazionali, locali;
- f) svolgere attività promozione del Global Compact delle Nazioni Unite e della Fondazione Global Compact Network Italia sul territorio nazionale e nel contesto internazionale;
- g) promuovere e implementare la collaborazione tra i Network Locali del Global Compact, con particolare riferimento a quelli europei e dell'area mediterranea;
- h) portare avanti attività di coordinamento tra i partecipanti a ogni titolo alla Fondazione (fondatori e partecipanti) e tra essi e l'Ufficio del Global Compact di New York;
- i) nei settori, direttamente o indirettamente, d'interesse della Fondazione:
 - a. promuovere e/o organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo quando ritenuto opportuno alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative anche editoriali idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
 - b. progettare e realizzare attività di ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione con impiego del web e dei media, pubblicazioni, istituire collaborazioni, anche continuative, con enti e centri di ricerca, università e istituzioni a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - c. promuovere, gestire e/o partecipare a programmi, progetti o attività (o parti di essi) funzionali al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- j) erogare premi e borse di studio;
- k) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Art. 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5

Patrimonio della Fondazione

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla quota conferita dai Fondatori Promotori in sede di costituzione della Fondazione;
- b) dalla quota conferita dai Fondatori successivamente alla costituzione della Fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- c) dai beni mobili o immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - d) da eredità, donazioni e legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con il beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, le eredità e/o i legati accettati, o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
 - e) Da tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.
- Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata della vita della Fondazione pertanto i fondatori che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul patrimonio.

Art. 6

Fondo di Gestione

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione dispone altresì delle seguenti entrate che andranno a costituire il fondo di gestione ove non espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio della Fondazione:

- a) le quote annuali e gli altri contributi corrisposti dai Fondatori Promotori e dai Fondatori successivamente all'atto di costituzione della Fondazione;
- b) le quote annuali e gli altri contributi corrisposti dai Partecipanti;
- c) i contributi erogati da soggetti privati in sostegno della Fondazione o di sue singole iniziative;
- d) gli eventuali contributi che potranno provenire da, Enti Pubblici e da organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali e dall'Unione Europea;
- e) i proventi delle sponsorizzazioni;
- f) i proventi di gestione;
- g) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- h) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;
- i) le eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- j) gli avanzi delle attività commerciali accessorie eventualmente poste in essere;
- k) ogni altro introito conseguito in coerenza con le finalità della Fondazione.

Art. 7

Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita della stessa che in caso di estinzione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per ripianare eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio Direttivo, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori.

Possono diventare membri della Fondazione:

- le aziende e/o le organizzazioni italiane che aderiscono al UNGC;
- le filiali di aziende multinazionali aderenti al UNGC che operano in Italia;
- le imprese con meno di dieci dipendenti (micro-imprese), purché non esercitate in forma individuale, che hanno sede in Italia.

Art. 9

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le aziende e le organizzazioni che, possedendo i requisiti per diventare membri, promuovono la costituzione della Fondazione, contribuendo alla dotazione del patrimonio iniziale.

Esaurita la fase costitutiva, i Fondatori Promotori mantengono tale qualifica ma ad essi spettano i medesimi diritti e obblighi dei Fondatori di cui al successivo art. 10.

Art. 10

Fondatori

Possono divenire Fondatori, ammessi con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le aziende e organizzazioni che, possedendo i requisiti di cui all'art. 8, ne facciano esplicita richiesta, impegnandosi a contribuire alla dotazione del patrimonio e/o al Fondo di Gestione mediante un contributo, per il primo anno pari a quello determinato nell'Atto Costitutivo per i Fondatori Promotori.

Dall'anno successivo a quello dell'ammissione, i Fondatori mantengono tale qualifica contribuendo alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento del contributo annuale previsto per i Fondatori determina la cessazione della qualifica di Fondatore nonché dei diritti ed obblighi connessi.

Nel caso in cui il Fondatore deliberi la propria fusione, scissione o trasformazione, il medesimo potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Art. 11

Prerogative dei membri della Fondazione

La qualifica di membro della Fondazione, indipendentemente dalla qualità e dal tipo di apporto, dà diritto a esserne parte attiva e a partecipare a vario titolo a tutte le iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione stessa.

I Fondatori (Promotori e non) hanno potere d'impulso e d'indirizzo e deliberano a maggioranza semplice dei presenti:

- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e, se del caso determinano i relativi compensi;

- la nomina del Revisore dei conti stabilendo il relativo compenso;
- l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo;

Questi altresì deliberano a maggioranza dei tre quarti dei Membri della Fondazione in regola con il pagamento del contributo annuale:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento della Fondazione.

I Membri si riuniscono almeno due volte l'anno comunque in concomitanza con l'approvazione dei bilanci. Alla convocazione dell'adunanza dei Membri provvede il Presidente della Fondazione con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi anche a mezzo e-mail, almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 12

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipante le aziende e/o le organizzazioni che, condividendo le finalità della Fondazione e avendo interesse a partecipare alle iniziative e alle attività che essa organizza sul territorio nazionale, decidono di sostenerla mediante contributi annuali in denaro nella misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo per i Partecipanti.

La qualifica di Partecipante, qualora non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo, può essere mantenuta al massimo per un esercizio, dopodiché le aziende e/o le organizzazioni Partecipanti, possedendo i requisiti di cui all'art. 8, possono presentare domanda al Consiglio Direttivo per l'ammissione a Fondatori.

I Partecipanti partecipano alle riunioni dei Fondatori con diritto d'intervento ma non di voto.

Art. 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei presenti, l'esclusione dalla partecipazione attiva alla Fondazione dei Fondatori (Promotori e non) e con la maggioranza semplice dei presenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti per diventare membro ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14

Partner istituzionali

Gli Enti Pubblici e Privati, le Agenzie nazionali e internazionali, che condividono i principi, gli scopi e le finalità della Fondazione, ove ne siano riscontrati i presupposti, sono riconosciuti - con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei presenti - Partner istituzionali della Fondazione.

Il riconoscimento delle organizzazioni Partner opera a tempo indeterminato fino a revoca o recesso e non è soggetta all'obbligo di versamento di quote, i Partner possono partecipare in qualità di osservatori alle riunioni dei Membri.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e i Vicepresidenti;
- Il Segretario Generale;
- Il Revisore dei Conti.

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri nominati dai Membri della Fondazione sulla base di candidature volontarie.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, salvo revoca per giusta causa deliberata a maggioranza assoluta dai Fondatori. Essi scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo deve provvedere, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

Ove non sia diversamente stabilito all'atto della nomina, ai Consiglieri non spetta alcun compenso, fermo restando in ogni caso il diritto al rimborso delle spese documentate che siano state sostenute in ragione della carica ricoperta (e preventivamente autorizzate dal Consiglio).

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di individuare le iniziative da assumere e i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della Fondazione e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, con esclusione delle sole materie riservate dallo Statuto alla competenza degli altri organi della Fondazione.

In particolare, oltre a quanto specificamente previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo:

1. delibera sull'approvazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Presidente;
2. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
3. decide sul piano degli investimenti patrimoniali;
4. delibera sulla partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

5. stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
6. delibera sull'ammissione dei Fondatori;
7. delibera sull'ammissione dei Partner istituzionali;
8. elegge, al proprio interno, il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;
9. nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale;
10. determina la misura delle quote annuali dei Fondatori e dei Partecipanti;
11. individua le professionalità necessarie per il funzionamento della Fondazione e detta i criteri per il loro reperimento;
12. approva gli eventuali regolamenti interni per il corretto funzionamento della Fondazione;
13. approva preventivamente l'assunzione di dipendenti e collaboratori e può avvalersi delle loro prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
14. approva preventivamente il conferimento di incarichi professionali a consulenti e può avvalersi delle loro prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può:

- delegare specifici poteri e/o funzioni al Presidente o a singoli Consiglieri specificando limiti e contenuti della delega;
- può nominare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14, sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno ovvero quando lo richiede la maggioranza dei suoi membri o il Revisore dei Conti.

Alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi anche a mezzo e-mail, almeno 7 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche se tenute mediante mezzi di telecomunicazione, audio e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono coordinate e presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, da un consigliere individuato secondo il seguente ordine di precedenza: Vicepresidente senior, Vicepresidente, Consigliere anagraficamente più anziano.

Il verbale di ogni riunione deve essere redatto dalla persona all'uopo designata (segretario verbalizzante) e da chi presiede il Consiglio Direttivo, che lo sottoscrive congiuntamente a quest'ultimo, provvedendo alla successiva trascrizione nell'apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Fondazione, è scelto tra i propri membri dal Consiglio Direttivo stesso, cessa al termine del mandato di Consigliere ed è rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Nei rapporti con il Consiglio Direttivo il Presidente ha potere d'impulso e iniziativa sull'amministrazione e gestione della Fondazione.

Il Presidente, in via esemplificativa e non tassativa:

- elabora e predispone, con il supporto del Segretario Generale, il programma ed il piano annuale della Fondazione e il progetto di bilancio preventivo, entro il mese di ottobre dell'anno precedente;
- elabora e predispone il progetto di bilancio consuntivo annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero sei mesi qualora lo richiedano particolari circostanze;
- esercita la rappresentanza istituzionale della Fondazione;
- esercita la funzione di sintesi e raccordo tra gli organi della Fondazione;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche a tal fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso d'impedimento del Presidente le funzioni vicarie del Presidente, ivi inclusa la rappresentanza legale della Fondazione, sono svolte dal Vicepresidente senior, per il tempo di durata dell'impedimento stesso o fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 18

Segretario generale

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo che stabilisce natura giuridica, durata del rapporto contrattuale e il relativo compenso.

Il Segretario Generale:

- è il punto di contatto tra la Fondazione GCNI e l'Ufficio del Global Compact di New York;
- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- svolge funzioni di coordinamento tra le organizzazioni aderenti a vario titolo alla Fondazione GCNI e il Global Compact delle Nazioni Unite;
- cura e promuove le relazioni esterne della Fondazione, gestisce i rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese, le organizzazioni e gli operatori professionali su tematiche di interesse della Fondazione GCNI;
- partecipa alle riunioni dei Fondatori e del Consiglio Direttivo con diritto di intervento ma non di voto.

Art. 19

Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti resta in carica per tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il revisore dei conti è nominato dai Membri della Fondazione, è scelto tra gli appartenenti al Registro dei Revisori legali. I Fondatori in sede di nomina determinano l'entità del compenso destinato al revisore, egli è rieleggibile.

Il Revisore dei conti verifica la corretta tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri legali e fornisce pareri al Consiglio Direttivo e ai fondatori sulla regolarità dei bilanci e degli adempimenti fiscali e contributivi, redigendo apposita relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Il Revisore dei conti assiste, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento sulle materie di propria pertinenza, alle riunioni dei Membri e del Consiglio Direttivo.

Qualora ravvisi delle irregolarità, ha il potere e il dovere di richiamare il Consiglio Direttivo all'adempimento dei propri obblighi, comunicando ai Membri i rilievi fatti.

Il Revisore registra l'esito delle proprie attività sul libro della Revisione contabile.

Art. 20

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre 2013.

Il progetto di bilancio preventivo, predisposto dal Presidente con il supporto del Segretario Generale, una volta approvato dal Consiglio Direttivo è presentato dal Presidente ai Fondatori, per l'approvazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Il progetto di bilancio consuntivo, predisposto dal Presidente con il supporto del Segretario Generale, una volta approvato dal Consiglio Direttivo, è presentato dal Presidente ai Fondatori per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero sei mesi qualora lo richiedano particolari circostanze. L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo da parte dei Fondatori avviene a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 21

Scioglimento ed estinzione

La proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa è sottoposta all'approvazione dei membri della Fondazione, con delibera assunta a maggioranza dei tre quarti dei Membri in regola con il pagamento del contributo annuale.

In caso di scioglimento, ovvero di estinzione per qualunque altra causa, i Fondatori nominano uno o più liquidatori e deliberano sulla devoluzione del patrimonio con il vincolo di devoluzione ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata successivamente alla dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e dopo la conclusione della procedura di liquidazione, di cui agli art. 11 e segg. delle disposizioni attuative del Codice Civile.

Art. 22

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Roma.

Art. 23

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, nonché le altre norme nazionali in materia.

Art. 24

Norme transitorie

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e, ove necessario, verranno successivamente integrati.